# ALIMENTARI - ARTIGIANATO - ( DAL 01/03/2022 AL ) VERBALE DI ACCORDO 9/3/2022

#### INDICE

• [1] VERBALE DI ACCORDO

# ( DAL 01/03/2022 AL ) VERBALE DI ACCORDO 9/3/2022

## [1] Verbale di accordo

Il giorno 9/3/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e FAI-CISL Veneto FLAI-CGIL Veneto, UILA-UIL Veneto si è sottoscritto il presente verbale di accordo per la proroga del Contratto Regionale di Lavoro 2017 per i dipendenti delle Imprese della Regione Veneto Settore Alimentare Artigiano, Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti, Settore Panificazione

#### Premessa

- Considerato che in data 14 aprile 2017 è stato siglato il CCRL per I dipendenti delle aziende dei settori; alimentare artigiano; alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti; panificazione, di seguito CCRL 2017;
- Considerato che in data 12 maggio 2017 è stato siglato un protocollo aggiuntivo sempre afferente i settori sopraindicati;
- Considerato l'accordo di proroga del 15 luglio 2019 che ha fissato al 31 marzo 2020 la nuova scadenza del CCRL 14 aprile 2017;
- Considerato che il CCNL di settore è stato rinnovato in data 6 dicembre 2021;
- Considerato che in data 17 dicembre 2021 tra CGIL, CISL e UIL e le Confederazioni Datoriali Artigiane è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale sulla bilateralità, recepito nel CCNL in data 31 gennaio 2022, che prevede una modifica in aumento della quota prevista a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale;
- Considerato che il verbale di proroga del Contratto Regionale di Lavoro 2017, siglato in data 21 aprile 2020, è stato prorogato da ultimo al 31 marzo 2022;

Stampa del 12/08/2022 Pagina: 1 / 3

- Considerato inoltre che le parti hanno da poco avviato il confronto per il rinnovo del CCRL;

## Considerato inoltre che le parti:

- ritengono che l'erogazione del salario regionale e delle prestazioni della bilateralità regionale siano utili a soddisfare i bisogni dei lavoratori e a supportare II processo di crescita e competitività delle imprese;
- condividono il fatto che gli strumenti bilaterali regionali siano sostenuti da una adeguata contrattazione regionale;
- ritengono necessario attendere la ratifica all'interno del CCNL di categoria delle previsioni dell'accordo interconfederale sulla bilateralità
- ritengono altresì necessario chiarire l'obbligo in ordine alla quota di gestione per i fondi di previdenza integrativa di natura contrattuale fissata in 2,50 € nell'accordo di proroga sottoscritto in data 8 marzo 2021

## hanno convenuto quanto segue;

- 1) proroga della parte economica per settore alimentare artigiano e settore panificatori del CCRL 2017
- a) L'ERT viene prorogata dal 31 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CCRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;
- b) Analogamente la quota di previdenza complementare è prorogata al 30 giugno 2022 nelle modalità e con i medesimi valori previsti dal CCRL 2017 aumentata della quota annua prevista all'art. 1 punti c) e d) dell'accordo di proroga del 8 marzo 2021.

La quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti} viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo) di ciascun anno di vigenza del CCRL del 2017 e successive proroghe.

Stampa del 12/08/2022 Pagina: 2 / 3

La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.

Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dal 1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BO1 di marzo.

Per i lavoratori assunti dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 tale quota sarò versata con le stesse Modalità unitamente ai primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);

2) Proroga al 30 giugno 2022 di tutta la parte normativa contenuta nel CCRL 14 aprile 2017.

Stampa del 12/08/2022 Pagina: 3 / 3